SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 1999, n. **530.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 484 milioni per l'anno 1999, in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 484 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD-AFRICA
SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud-Africa, indicati in seguito come le "Parti", e nel singolare come la "Parte",

CONSIDERANDO che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle piu' importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERANDO l'esperienza positiva delle relazioni scientifiche e tecnologiche in atto tra le Parti e riconoscendo la necessità di una loro espansione,

TENENDO CONTO dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia,

DESIDERANDO svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme nella Repubblica del Sud-Africa ed ai processi di integrazione internazionale,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti sud africani e italiani in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere, in conformità alle leggi in vigore nei loro rispettivi Paesi e agli obblighi risultanti da Accordi o Convenzioni Internazionali, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio.

Articolo 2

1. Tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come stabilito nell'articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) ricerca di base e applicata nel campo delle scienze naturali, fisiche, mediche e sociali;

b) ricerca industriale e innovazioni tecnologiche.

2. Le Parti attribuiranno inoltre particolare importanza alle aree delle scienze agrarie, della protezione dell'ambiente e dell'ecologia.

3. Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici e la stipula di intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziate ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Articolo 3

Le Parti stipuleranno, allo scopo di pervenire ad una migliore promozione della cooperazione tra le rispettive organizzazioni, imprese ed istituzioni scientifiche, la conclusione di protocolli applicativi od aggiuntivi nel contesto del presente Accordo che dovranno essere firmati nel rispetto della normativa in vigore nei due Paesi. Tali protocolli dovrebbero regolamentare in particolare le seguenti materie:

a) remunerazione per know how o utilizzazione di brevetti;

b) scambio di brevetti od applicazione congiunta degli stessi in progetti misti e condizioni per la loro utilizzazione e commercializzazione in uno dei due Paesi od in Paesi terzi;

c) condizioni per avviare i progetti nel circuito produttivo;

d) termini e condizioni economiche per l'utilizzazione dei progetti.

Articolo 4

1. La consegna di apparecchiature richieste per ricerche congiunte e studi di progetti pilota stabiliti in aggiunta al presente accordo saranno effettuati nei modi concordati in forma scritta tra le parti o tra le organizzazioni interessate alla cooperazione.

2. La consegna di apparecchiature o attrezzature da un Paese all'altro sarà effettuata in ottemperanza ai dettami degli accordi commerciali esistenti tra le Parti o come esplicitamente concordato dalle Parti stesse per i casi specifici.

Articolo 5

1. La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà soggetta alla disponibilità di risorse e potrà essere attuata nelle seguenti forme:

a) scambio di esperti;
b) scambio di scienziati, ricercatori, tecnici e studenti;
c) scambio di informazioni tecnico-scientifiche;
d) trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche;
e) progetti di ricerca tecnico-scientifica ed altre attivita' comuni;
f) costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori e di gruppi di ricerca, etc.;
g) organizzazione di seminari, simposi, e conferenze-esposizioni nei settori di reciproco interesse;
h) attività di ricerca congiunta su problemi tecnico-scientifici ed elaborazione di programmi comuni di ricerca finalizzati al raggiungimento di risultati da applicare nel settore industriale, in quello agricolo ed in altri campi;
i) ogni altra forma di cooperazione che potrà essere concordata in seguito dalle Parti.

2. Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo saranno attuate in conformità alla legislazione nazionale vigente in entrambi i Paesi e saranno soggette agli obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali o da Intese internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 6

1. Le Parti si impegnano a favorire l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti in futuro nei programmi europei ed internazionali e la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

2. Ciascuna Parte dovrà assicurare ai cittadini dell'altra Parte che si trovino nel suo territorio l'assistenza ed i servizi necessari per poter portare a termine i vari compiti assegnati secondo i dettami del presente Accordo.

Articolo 7

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale vigente in entrambi i Paesi. Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

Per l'attuazione del presente Accordo la Parte sudafricana nomina il Ministero per l'Arte, la Cultura, la Scienza e la Tecnologia e la Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri quali rispettivi organi coordinatori per l'esecuzione dell'Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

1. Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 8 istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica i cui compiti saranno:

a) la creazione delle condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;

b) l'individuazione delle priorità nelle attività di cooperazione tecnico-scientifica tra i due Paesi;

c) la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica relativamente al funzionamento dei meccanismi per la sua attuazione.

2. La Commissione Mista provvederà ad adottare un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

3. La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente nella Repubblica del Sud-Africa e in Italia in date da concordare per le vie diplomatiche.

4. Nei periodi fra le sessioni i Co-presidenti della Commissione Mista o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

5. La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per lo studio di problemi specifici e per la formulazione di raccomandazioni al riguardo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazione o negoziazione tra le Parti.

Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti, per via diplomatica, relativa all'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, per mutuo consenso delle Parti mediante uno scambio di note da attuare per la via diplomatica. Tale modifica entrerà in vigore alla data in cui ciascuna Parte avrà notificato all'altra, per iscritto, l'avvenuto adempimento delle procedure interne necessarie alla sua attuazione. La data dell'entrata in vigore sarà la data dell'ultima notifica.

3. L'Accordo avrà una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l'Accordo notificandolo all'altra Parte sei mesi prima della sua scadenza, attraverso la via diplomatica.
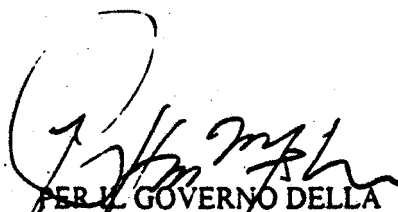
4. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

5. La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese stipulate tra organismi delle Parti nell'ambito del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD-AFRICA

ALLEGATO I

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni fatto rilevante per la tutela della proprietà intellettuale, con particolare riguardo a invenzioni, disegni o modelli industriale, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzate nel quadro del presente Accordo è di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità alla legislazione vigente in entrambi i Paesi. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle disposizioni del presente Annesso.

1. Obiettivo

1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, se altrimenti non convenuto dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla "proprietà intellettuale" si dà il significato indicato nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà di piante.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscono un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo queste disposizioni, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo principale di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nell'istituzione ospitante applicata ai cittadini del Paese al quale l'istituzione appartiene.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.2. Riguardo alla proprietà intellettuale creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascuna Parte spettano tutti i costi e i benefici di tale proprietà intellettuale nel proprio Paese, se non altrimenti stabilito dalle due Parti. La ripartizione dei diritti e dei proventi con i Paesi terzi viene stabilita nel Programma per l'esecuzione delle attività comuni. Questo Programma dovrà tener conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascuna Parte alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi esecutivi, i diritti di proprietà intellettuale saranno assegnati sulla base della normativa nazionale, come previsto dai regolamenti delle istituzioni ospitanti per quanto concerne premi e proventi o altri benefici.

2.2.3. Indipendentemente dal precedente paragrafo 2.2.2., se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non è previsto dalle leggi dell'altra, la Parte la cui legislazione provvede alla tutela di questo tipo di proprietà intellettuale ha il diritto ad ottenere tutti i diritti e proventi nei Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori della suddetta proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che tutela tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, proventi o altri vantaggi in conformità con la normativa di cui al precedente paragrafo 2.2.2.

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i propri partecipanti debbono tutelare tale informazione ai sensi delle rispettive leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenerne un vantaggio competitivo rispetto a chi non è in possesso, se l'informazione non sia ben nota o accessibile da altre fonti o se il suo possessore non l'abbia resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3746):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 gennaio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e della giunta degli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3746/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6099):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 27 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 novembre 1999 (atto n. 6099/*A* - relatore on. BARTOLICH).

Esaminato in aula il 29 novembre 1999 e approvato, il 17 dicembre 1999.

00G0019

LEGGE 14 gennaio 2000, n. **5.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433.

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 maggio» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «1° settembre» *e le parole:* «20 dicembre» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* «1° ottobre» *e:* «31 dicembre»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

1-*ter.* All'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rilascio delle concessioni»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «gli opportuni» *sono soppresse;*

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".

1-*ter.* In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attività non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 1, lettera *f)*»; *la parola:* «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «venti»; *e dopo le parole:* «bacino provinciale» *sono inserite le seguenti:* «e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «non vi sono» *sono sostituite dalle seguenti:* «non vi siano»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000» *sono sostituite dalle seguenti:* «adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

al comma 4, secondo periodo, la parola: «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «Chi abbia ottenuto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Chi ottiene»;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un milione» *e le parole:* «un milione» *sono sostituite dalla seguente:* «cinquecentomila»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta» *sono sostituite dalle seguenti:* «Qualora il medesimo soggetto presenti»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6579):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), e dal Ministro delle comunicazioni (CARDINALE) il 20 novembre 1999.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 22 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, V, IX, XIV e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VII commissione il 2, 7, 9 e 10 dicembre 1999.

Esaminato in aula il 13 dicembre 1999 e approvato il 17 dicembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4394):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 dicembre 1999.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 20 novembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 32.

00G0031

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 novembre 1999, n. **531.**

Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Ritenuto di dover procedere alla definizione della misura del contributo in favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi quarto, quinto, sesto — con esclusione dei cortometraggi — e 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico, delle modalità di erogazione del medesimo, delle finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché alla definizione della misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 20158 del 21 ottobre 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale, e destinati alle imprese nazionali produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi:

a) in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del film;

b) in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui alla lettera *a),* che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.

2. I contributi di cui alle lettere *a)* e *b),* sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

3. Non sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di lire.

Art. 2.

Determinazione del contributo

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «il Ministro», con proprio decreto avente efficacia triennale, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce:

a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «il Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;

c) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b).*

2. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1, determi-

nano una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, in misura corrispondente alla riduzione attuata sulle somme del Fondo destinate al cinema.

Art. 3.

Avvio del procedimento

1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* diretta al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come «l'amministrazione», può essere proposta, ai fini della concessione di un acconto, dopo che siano trascorsi sette mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, e, per la definitiva liquidazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di due anni decorrenti dalla medesima prima proiezione.

2. La istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film interessato, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente, ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta di acconto, il totale degli incassi realizzati nei primi sette mesi, tenuto conto dei rilevamenti della Società italiana autori ed editori o di altro soggetto a ciò incaricato;

c) la indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi della iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'articolo 1, ed a continuare l'impresa per almeno cinque anni.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b),* può essere accompagnata dalla presentazione di certificazione proveniente dal soggetto incaricato.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al presente articolo sono perentori.

Art. 4.

Procedimento di erogazione del contributo

1. L'amministrazione esamina le istanze in ordine cronologico. Essa può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3.

2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

3. Il provvedimento sull'istanza di cui all'articolo 3 è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. Qualunque sia la modalità di liquidazione, essa si intende effettuata presso l'amministrazione.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

5. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle disponibilità annuali fissate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e, in tal caso, il contributo per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

6. Il contributo concesso in favore dei produttori di film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è destinato al ripiano del finanziamento statale, anche mediante compensazione.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 è revocato nei casi di accertamento della violazione di norme di legge o del presente regolamento.

2. Ove accerta la sussistenza di motivi di revoca, l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e diffida l'interessato alla loro eliminazione, ove possibile, entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

3. Il provvedimento di revoca comporta la inammissibilità di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di ausili e benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 6.

Contributi in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani

1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* diretta all'amministrazione, può essere proposta dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine dei due anni decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

2. La istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

a) quanto previsto alle lettere *a), b)* e *d),* del comma 2 dell'articolo 3;

b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

c) la eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, il capo del Dipartimento dello spettacolo determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Si applicano il comma 4 dell'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4.

5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'amministrazione.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il presente regolamento si applica nei confronti delle opere cinematografiche di cui all'articolo 1, la cui prima proiezione in pubblico è successiva alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):

«Art. 7 *(Incentivi alla produzione).* — A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 — con esclusione dei cortometraggi — e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggètto e della sceneggiatura cittadini italiani».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per il titolo della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, si veda in nota al titolo.

— Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, reca: «Interventi urgenti in favore del cinema».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

— 11 decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, reca: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, reca: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163, reca: «Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153».

— Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 5, e 8 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213:

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c),* due delle componenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f),* tre delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m),* e due delle componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q),* del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m),* e le tre componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5».

«Art. 8. — Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione.

La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge.

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213:

«Art. 48. — 1. È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'art. 11;

c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi";

c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'art. 5.

2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed è cosi composta:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

3-*bis.* La commissione è integrata, per i fini di cui all'art. 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.

4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

Note all'art. 3:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme».

— Il decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153 (Interventi urgenti in favore del cinema):

«Art. 22. — 1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere *a), b), c),* al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche».

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163, si veda in note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio i Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153 (Interventi urgenti in favore del cinema):

«Art. 16. — 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

2. *(Omissis,* abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492).

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di gararizia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione. alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

5-*bis.* Nei caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-*bis*».

Note all'art. 6:

— Per il titolo della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 3.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, n. 19; 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile 1998, n. 134):

«3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera *d),* fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data».

00G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Marco Minniti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il dott. Domenico Minniti, detto Marco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Ritenuto opportuno delegare al dott. Domenico Minniti detto Marco, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Domenico Minniti, detto Marco, sono delegate le seguenti funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri: la presidenza, per la parte italiana, della Commissione mista per il Giubileo del 2000 tra lo Stato italiano e la Santa Sede; i compiti in materia di informazione e editoria e, fino all'effettivo trasferimento ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, quelli inerenti il diritto d'autore e la proprietà letteraria, nonché di promozione delle attività culturali.

Al medesimo Sottosegretario è altresì delegato il compito di presiedere, di norma, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; può altresì rappresentare il Presidente del Consiglio davanti al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della predetta legge n. 801 del 1977.

Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente comma, restano ferme le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato, quelle di cui alla citata legge n. 801 del 1977, ivi compresi l'alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, la nomina e la revoca del Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 15

00A0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Enrico Micheli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, con il quale l'on. Enrico Micheli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno delegare all'on. Micheli le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Enrico Micheli, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Al medesimo Sottosegretario di Stato è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 16

00A0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tuscania 77», in Tuscania.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Tuscania 77», con sede in Tuscania, costituita per rogito notaio dott. Giulio Bartoli in data 14 luglio 1977, repertorio n. 41350, registro della società n. 2781, B.U.S.C. n. 1083/153903.

Viterbo, 11 gennaio 2000

Il direttore: BARBATO

00A0447

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive «non altrimenti specificate-n.a.s.».

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada ed ai recipienti di capacità superiore a 1000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 settembre 1998 (serie generale n. 224) relativo all'elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive «non altrimenti specificate-n.a.s.»;

Riconosciuta l'opportunità di consentire il trasporto di alcuni gas e miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive «n.a.s.»;

Riconosciuta inoltre l'opportunità di dettare, per tali gas e miscele di gas, le relative disposizioni riguardanti, la classificazione, l'etichettatura, le pressioni di prova, i gradi di riempimento, i materiali utilizzabili per la costruzione delle bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e delle cisterne e le menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta dell'11 novembre 1999 - approvando al riguardo lo schema di voto n. 1030 - precisando per tali gas e miscele di gas, le disposizioni di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

È consentito il trasporto dei gas e delle miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive «n.a.s.», di cui all'allegato al presente decreto, alle condizioni e con le prescrizioni nello stesso precisato.

Roma, 10 gennaio 2000

Il direttore f.f.: ESPOSITO

ALLEGATO 1

Materia	Miscele compresse di gas asfissianti del 1° A con 1013 biossido di carbonio Miscele compresse di gas asfissianti del 1° A con 1013 biossido di carbonio e 1072 ossigeno, contenenti meno del 21% di ossigeno
Tipi di recipiente	Bombole in un solo pezzo Tubi Incastellature di bombole
Materiale utilizzabile per i recipienti	Acciaio legato Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile Leghe di alluminio
Classificazione	Classe 2, 1° A
Numero UN	1956
Denominazione ADR	Miscela compressa asfissiante Seguita dal nome ed eventuale percentuale dei due componenti principali
Denominazioni commerciali rientranti (elenco indicativo e non limitativo)	Arcal, Argomix, car, Cargal, Corgon, Enermix, Inergen 52.40.08, Stargon, Shutzgas, ed altre
Etichetta di pericolo	Modello n. 2
Numero di identificazione del pericolo	20
Massima pressione di riempimento	2/3 della pressione di prova idraulica
Pressione di prova idraulica	30 Mpa
Verifiche periodiche	10 anni
Menzioni da riportare sul certificato del recipiente o sul documento di trasporto	1956 - gas compresso n.a.s
Iscrizioni sul recipiente	Secondo le modalità previste dalle norme, ADR per le miscele di gas

00A0462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Fondo sociale europeo. Piano nazionale obiettivo 3. Approvazione del quadro finanziario programmatico 2000-2006. (Deliberazione n. 174/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie Amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/99 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sulla disciplina dei Fondi strutturali, nonché il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 1784/99 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che definisce le competenze dello Stato relative al coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale;

Tenuto conto che in base all'art. 9, punto *b)*, del predetto regolamento del Consiglio europeo n. 1260/99 del 21 giugno 1999, il Piano nazionale dell'obiettivo 3 prevede l'analisi della situazione relativa ai sistemi di istruzione, formazione ed occupazione effettuata dallo Stato membro, nonché le strategie e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;

Tenuto conto che il citato regolamento (CE) n. 1260/99 prevede, all'art. 13, comma 3, che «i piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale» e che pertanto il Piano nazionale dell'obiettivo 3 costituisce il principale strumento di programmazione per:

a) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema formativo;

b) costruire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

c) supportare le strategie rivolte agli investimenti in risorse umane contenute nel Piano nazionale di azione per l'occupazione, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea espresse nella bozza di rapporto congiunto sull'occupazione;

d) attivare politiche preventive per combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale;

e) potenziare le politiche e le azioni finalizzate a sviluppare le pari opportunità;

Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del detto regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo, il Piano nazionale dell'obiettivo 3, per quanto concerne l'ambito di applicazione, è articolato in assi prioritari di intervento ispirati ai seguenti obiettivi globali:

a) contribuire all'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro attraverso l'offerta di adeguati ed efficaci servizi di informazione, orientamento e formazione, da sviluppare anche nell'ambito della riforma dei servizi per l'impiego;

b) offrire la possibilità ai soggetti a rischio di esclusione sociale, o in condizione di particolare svantaggio di partecipare ad interventi mirati all'occupabilità e all'inclusione sociale, per migliorare la loro integrazione culturale, sociale e produttiva;

c) adeguare i sistemi formativi e sviluppare un'offerta di istruzione, formazione professionale e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi formativi per tutto l'arco della vita utilizzando metodologie innovative, approcci individualizzati e strumenti tali da permettere l'acquisizione e l'apprendimento di competenze adeguate all'evoluzione del mercato del lavoro. Favorire l'integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro;

d) sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei tassi di occupazione, nonché la crescita di competitività dei sistemi produttivi attraverso l'adeguamento della qualità delle risorse umane, anche nel quadro delle politiche di rimodulazione e riduzione degli orari di lavoro, di flessibilizzazione del mercato del lavoro, e di sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;

e) incrementare il tasso di attività femminile attraverso misure - trasversali e specifiche - che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera, il loro inserimento nel lavoro indipendente, la creazione di lavoro autonomo e d'impresa;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto titolare delle competenze statali in materia di formazione, è Amministrazione responsabile per il Fondo sociale europeo, secondo quanto disposto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1997;

Considerati altresì gli impegni assunti dal Governo in sede di patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in ordine alla necessità che le parti economiche e sociali siano coinvolte in modo responsabile ed operativo nella programmazione degli investimenti;

Considerato che, nel rispetto del principio della concertazione, nella fase di predisposizione del Piano obiettivo 3 si è realizzato il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati secondo modalità di rapporti partenariali tra le Amministrazioni centrali, le regioni e le parti economico-sociali e che tali modalità dovranno ispirare anche le successive fasi di programmazione;

Visto il parere positivo espresso, in data 21 ottobre 1999, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sulla base del Piano nazionale dell'obiettivo 3, Fondo sociale europeo, è approvato il seguente quadro finanziario di carattere programmatico per il periodo 2000-2006:

1. *Risorse comunitarie complessive.*

Le risorse comunitarie complessivamente programmabili, per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 3 ammontano a 3.594.240.002 euro, quale assegnazione a prezzi 1999, e 294.224.499 euro, a titolo di indicizzazione, per un totale complessivo negli anni 2000-2006 pari a 3.888.464.501 euro.

A tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia e l'efficienza dei programmi, 149.760.000 euro e, a titolo di indicizzazione della riserva stessa, 162.019.354 euro, per un totale pari a 311.779.354 euro.

2. *Ripartizione delle risorse comunitarie tra programmi operativi nazionale e regionali.*

La ripartizione in via programmatica delle risorse comunitarie tra programmi operativi regionali e programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pari complessivamente a 3.888.464.501 euro — al netto della riserva del 4% — è riportata nella tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome, nel limite del predetto importo di 3.888.464.501 euro, potrà rimodulare la predetta ripartizione, dandone informativa a questo Comitato, per consentire il finanziamento del programma nazionale «Lavoratori italiani in Europa», a titolarità del Ministero degli affari esteri, al momento in corso di definizione.

3. *Risorse complessive di cofinanziamento nazionale.*

Il finanziamento pubblico nazionale da destinare al sostegno dei programmi d'intervento, commisurato alla quota comunitaria di finanziamento, è indicato programmaticamente in 3.888.464.501 euro.

A tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia e l'efficienza dei programmi, 311.779.354 euro, comprensivi della relativa indicizzazione, in analogia con quanto previsto al punto 1.

La relativa copertura finanziaria è posta nella misura dell'80%, a carico del Fondo previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e, nella misura del 20%, a carico delle regioni per quanto attiene ai programmi operativi regionali. Nel caso del programma operativo nazionale «Azioni di sistema», a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la quota di cofinanziamento è a carico totale della legge n. 183/1987.

4. *Ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento.*

Alla luce della strategia complessiva del Piano nazionale dell'obiettivo 3, richiamata in premessa, il predetto importo di 3.888.464.501 euro, è ripartito, in via programmatica, tra gli assi prioritari d'intervento secondo l'articolazione di cui alla tabella 2 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

5. *Premialità.*

Al fine di tenere conto dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi operativi è prevista la detta riserva di performance del 4%, così come definito all'art. 44 del regolamento CE n. 1260/99.

I criteri di assegnazione della riserva verranno stabiliti, nell'ambito del partenariato, sulla base degli indicatori riportati nei POR e nel PON.

6. *Inoltro del Piano obiettivo 3 alla Commissione europea.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a trasmettere ufficialmente alla Commissione europea il Piano nazionale dell'obiettivo 3 ed a condurre la successiva fase di negoziazione.

7. *Informativa al Parlamento.*

Il Governo informerà periodicamente il Parlamento sullo stato complessivo della programmazione delle risorse di cui alla presente delibera e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 265

ALLEGATO

Tab. 1: RIPARTIZIONE RISORSE FSE PER ANNO E TITOLARE DI P.O. IN EURO
(importi con deflatore)

ANNI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Indice deflatore	1,0200	1,0404	1,0612	1,0824	1,1041	1,1262	1,1487	100,00
Regioni/P.A.	525.609.563	525.375.518	524.914.284	524.409.138	523.518.325	533.997.223	536.217.225	3.694.041.276
Minist. Lavoro	27.663.661	27.651.343	27.627.068	27.600.481	27.553.596	28.105.117	28.221.959	194.423.225
TOTALE	**553.273.224**	**553.026.861**	**552.541.352**	**552.009.619**	**551.071.921**	**562.102.340**	**564.439.184**	**3.888.464.501**

Titolare P.O.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
V.Aosta	5.837.828	5.835.229	5.830.106	5.824.496	5.814.601	5.930.988	5.955.645	41.028.893
Piemonte	63.560.156	63.531.853	63.476.078	63.414.992	63.307.269	64.574.446	64.842.903	446.707.697
Lombardia	94.428.928	94.386.881	94.304.018	94.213.265	94.053.224	95.935.822	96.334.659	663.656.797
Trento	14.288.922	14.282.559	14.270.020	14.256.287	14.232.071	14.516.943	14.577.295	100.424.097
Bolzano	12.305.080	12.299.601	12.288.803	12.276.976	12.256.122	12.501.444	12.553.417	86.481.443
Friuli V. G.	22.966.969	22.956.742	22.936.588	22.914.516	22.875.591	23.333.475	23.430.480	161.414.361
Veneto	54.094.810	54.070.722	54.023.253	53.971.264	53.879.583	54.958.053	55.186.532	380.184.217
Liguria	23.086.241	23.075.961	23.055.702	23.033.515	22.994.388	23.454.650	23.552.159	162.252.616
Emilia R.	79.228.153	79.192.875	79.123.350	79.047.207	78.912.929	80.492.474	80.827.108	556.824.096
Toscana	42.048.765	42.030.041	41.993.143	41.952.731	41.881.466	42.719.778	42.897.378	295.523.302
Umbria	14.401.702	14.395.289	14.382.651	14.368.811	14.344.402	14.631.524	14.692.352	101.216.731
Marche	18.028.408	18.020.380	18.004.560	17.987.233	17.956.679	18.316.105	18.392.251	126.705.616
Lazio	56.202.578	56.177.552	56.128.233	56.074.218	55.978.966	57.099.458	57.336.839	394.997.844
Abruzzo	25.131.023	25.119.833	25.097.779	25.073.627	25.031.034	25.532.063	25.638.207	176.623.566
Minist. Lavoro	27.663.661	27.651.343	27.627.068	27.600.481	27.553.596	28.105.117	28.221.959	194.423.225
TOTALE	**553.273.224**	**553.026.861**	**552.541.352**	**552.009.619**	**551.071.921**	**562.102.340**	**564.439.184**	**3.888.464.501**

Tab. 2: RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI PER ASSE: programmazione 2000-02 e 2003-06

ASSI	2000-2002				2003-2006			
	Contributo FSE	Contributo Nazionale	TOTALE	%	Contributo FSE	Contributo Nazionale	TOTALE	%
Asse A	608.647.058	608.647.058	1.217.294.116	37%	868.440.432	868.440.432	1.736.880.864	39%
Asse B	80.937.381	80.937.381	161.874.762	5%	111.661.700	111.661.700	223.323.400	5%
Asse C	510.390.734	510.390.734	1.020.781.468	31%	634.530.090	634.530.090	1.269.060.180	28%
Asse D	328.983.669	328.983.669	657.967.338	20%	441.395.493	441.395.493	882.790.986	20%
Asse E	67.829.987	67.829.987	135.659.974	4%	90.208.247	90.208.247	180.416.494	4%
Assistenza tecnica	62.052.608	62.052.608	124.105.216	4%	83.387.102	83.387.102	166.774.204	4%
TOTALE	1.658.841.437	1.658.841.437	3.317.682.874	100%	2.229.623.064	2.229.623.064	4.459.246.128	100%

00A0431

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Ripartizione di lire 8 miliardi per il 1999 tra le regioni meridionali per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica (art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 179/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emanato in attuazione della predetta legge delega n. 59/1997;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di un Fondo — da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni — finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la cui dotazione finanziaria per l'anno 1999 è di lire 8 miliardi;

Vista la propria deliberazione n. 71/99 del 14 maggio 1999, concernente gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno (PSM);

Vista la successiva deliberazione n. 134/99 del 6 agosto 1999, concernente la costituzione e la disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ed in particolare il punto 7 che, per la ripartizione della predetta autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999, stabilisce una priorità per la rapida attivazione dei nuclei nelle regioni del Mezzogiorno e per l'attività di coordinamento di questo Comitato;

Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di lire 8 miliardi, assegnando lire 7 miliardi a favore delle regioni meridionali e lire 1 miliardo a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per le predette attività di coordinamento del CIPE;

Ritenuto altresì di dover ripartire tra le regioni meridionali il citato importo di lire 7 miliardi, attribuendo a ciascuna regione una quota fissa di lire 350 milioni ritenuta congrua per le esigenze minime di costituzione dei predetti nuclei, per un totale di lire 2,8 miliardi ed una quota variabile, per complessive lire 4,2 miliardi, ripartita secondo i criteri adottati in sede di approvazione del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006, di cui al punto 5.2 della predetta delibera n. 71/99 del 14 maggio 1999;

Acquisito su tale proposta di ripartizione il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 ottobre 1999;

Delibera:

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi (Meuro 15.490,16) per l'anno 1999, prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'importo di lire 7 miliardi (Meuro 13.553,89) viene ripartito tra le regioni del Mezzogiorno quale contributo per l'avvio dei nuclei, nel rispetto della priorità prevista dal punto 7 della delibera di questo Comitato n. 134 del 6 agosto 1999.

La ripartizione del citato importo di lire 7 miliardi (Meuro 13.553,89) prevede l'assegnazione, a ciascuna regione meridionale, di una quota fissa di lire 350 milioni (Meuro 0,677,6) per le esigenze minime di costituzione dei predetti nuclei, per un totale di lire 2,8 miliardi (Meuro 5,421) e di una ulteriore quota variabile per complessive lire 4,2 miliardi (Meuro 8,132), ripartita tra le regioni stesse secondo i criteri previsti nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006 di cui alla delibera n. 71 del 14 maggio 1999, indicata in premessa.

Tale ripartizione è articolata come segue:

	Percentuale riparto	Quota fissa	Quota variabile	Assegnazione complessiva (in mln. di lire)	Assegnazione complessiva (in Meuro)
Abruzzo . . .	0,0431	350	181,02	531	1.028,16
Basilicata . .	0,0445	350	186,90	537	1.039,77
Calabria . . .	0,1233	350	517,86	868	1.680,68
Campania .	0,2392	350	1.004,64	1.355	2.623,65
Molise	0,0259	350	108,78	459	888,75
Puglia	0,1641	350	689,22	1.039	2.011,79
Sardegna . .	0,1199	350	503,58	854	1.653,58
Sicilia	0,2399	350	1.007,58	1.357	2.627,52
Totale . . .		2.800	4.200,00	7.000	13.553,89

2. Il restante importo di lire 1 miliardo, a valere nella autorizzazione di spesa complessiva di lire 8 miliardi (Meuro 15.490,16) per l'anno 1999 di cui al precedente punto 1, è assegnato al Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per le attività di coordinamento svolte dal CIPE.

3. In sede di ripartizione dell'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi (Meuro 19,362) per l'anno 2000, prevista dall'art. 1, comma 7, della citata legge n. 144/1999, questo Comitato valuterà prioritariamente le esigenze finanziarie delle regioni del Centro-Nord, nonché delle Amministrazioni centrali, connesse all'attivazione dei predetti nuclei di valutazione e verifica.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 275

00A0430

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Interpretazione applicativa dell'art. 13 della deliberazione n. 141/99: «Devoluzione di funzioni per il completamento dei progetti FIO». (Deliberazione n. 199/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione 8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Viste le proprie deliberazioni del 27 novembre 1996 e del 18 dicembre 1996 — pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997, n. 50 del 1° marzo 1997, n. 51 del 3 marzo 1997, n. 52 del 4 marzo 1997 e n. 71 del 26 marzo 1997 — di approvazione dei programmi di completamento dei progetti FIO che prescrivono un termine di 24 mesi per la realizzazione dei programmi;

Viste le proprie deliberazioni del 17 marzo 1998 — pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1998 — riguardanti l'approvazione dell'integrazione al programma di completamento presentato dalla regione Puglia e la proroga del termine di scadenza del programma di completamento della regione Marche;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, recante «Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO»;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativo ai compiti del CIPE;

Visto l'art. 13 della propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999 «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999;

Vista la propria delibera n. 92 del 5 agosto 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998, di proroga di 16 mesi del termine di completamento dei citati programmi;

Considerate le richieste di chiarimento da parte di varie amministrazioni in ordine alle «residue competenze» di cui all'art. 13 della citata delibera n. 141/1999;

Considerato che con le citate delibere di approvazione dei programmi di completamento sono state attribuite alle amministrazioni beneficiarie dei fondi FIO le funzioni inerenti agli adempimenti tecnici e procedurali, ivi compresi collaudi, espropri, ecc., con la sola esclusione del potere di revoca, necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma nei tempi stabiliti dalle delibere stesse;

Considerato che suddetto termine era correlato alla messa a disposizione delle somme occorrenti al completamento dei programmi sopracitati;

Considerato altresì che a tutt'oggi sono in corso di perfezionamento i relativi provvedimenti di accreditamerito delle risorse;

Ritenuto pertanto che il periodo di 16 mesi decorra dalla effettiva disponibilità delle somme residue;

Delibera:

1. L'art. 13 va interpretato nel senso che per «residue competenze» devono intendersi le competenze facenti capo a questo Comitato inerenti alla revoca dei finanziamenti relativi a progetti non completabili nei termini fissati con conseguente versamento all'erario delle risorse.

2. Il termine di completamento di 16 mesi — fissato con la citata delibera n. 92 del 5 agosto 1998 — decorrerà per tutte le amministrazioni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di impegno a favore della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

00A0432

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2000.

Rettifica al prospetto del conto economico consolidato di cui alla relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 01420-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo che individua l'ambito di applicazione del decreto stesso e l'art. 6, comma 1, lettera *b),* che attribuisce all'ISVAP il potere di prevedere informazioni integrative o più dettagliate nonché documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 01207-G del 6 luglio 1999 che ha disciplinato il contenuto e le modalità di redazione della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione da trasmettere all'ISVAP a fini di vigilanza ed, in particolare, il prospetto di cui all'allegato V recante il conto economico consolidato semestrale delle suddette imprese;

Rilevata la necessità di apportare una rettifica al citato prospetto che, per un errore materiale, non riporta il codice di campo relativo alla voce 4. «Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione» della sezione II - conto tecnico dei rami vita;

Ritenuta l'opportunità, per immediatezza espositiva, di riformulare la numerazione dei campi in ordine progressivo per tutte le voci presenti nel menzionato prospetto del conto economico consolidato semestrale, tramite un nuovo prospetto in sua sostituzione;

Dispone:

L'allegato V al provvedimento ISVAP n. 01207-G del 6 luglio 1999, recante il conto economico consolidato semestrale, è sostituito dal prospetto allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

Il presidente: MANGHETTI

IMPRESA: ....

CONTO ECONOMICO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	1	49	97
2. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	2	50	98
3. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione	3	51	99
4. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione	4	52	100
5. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	5	53	101
6. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	6	54	102
b) Spese di amministrazione	7	55	103
Totale	8	56	104
7. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	9	57	105
8. Variazione delle riserve di perequazione	10	58	106
9. Risultato del conto tecnico dei rami danni	11	59	107
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	12	60	108
2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III. 5)	13	61	109
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	14	62	110
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	15	63	111
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione	16	64	112
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione			
a) Riserve matematiche, riserva premi delle Ass.ni complementari e altre riserve tecniche	17	65	113
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	18	66	114
Totale	19	67	115
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	20	68	116
8. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	21	69	117
b) Spese di amministrazione	22	70	118
Totale	23	71	119

00A0440

ALLEGATO V

Codice impresa

CONSOLIDATO

(Importi in miliardi di lire/milioni di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
9. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	24	72	120
10. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	25	73	121
11. Risultato del conto tecnico dei rami vita	26	74	122
III. CONTO NON TECNICO			
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 9)	27	75	123
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 11)	28	76	124
3. Proventi da investimenti			
a) Proventi derivanti da investimenti	29	77	125
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	30	78	126
c) Profitti sul realizzo di investimenti	31	79	127
Totale	32	80	128
4. Oneri patrimoniali e finanziari			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	33	81	129
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	34	82	130
c) Perdite sul realizzo di investimenti	35	83	131
Totale	36	84	132
5. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita (voce II. 2)	37	85	133
6. Altri proventi	38	86	134
7. Altri oneri	39	87	135
8. Risultato della attività ordinaria	40	88	136
9. Proventi straordinari	41	89	137
10. Oneri straordinari	42	90	138
11. Risultato dell'attività straordinaria	43	91	139
12. Risultato prima delle imposte	44	92	140
13. Imposte sul risultato di periodo	45	93	141
14. Risultato consolidato	46	94	142
15. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi	47	95	143
16. Utile (perdita) di gruppo	48	96	144

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 20 novembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 13), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il *30 giugno* 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° *ottobre* 1999 ed al *31* dicembre 1999.

1-*bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera* a), *numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.*

1-*ter. All'articolo 3, comma 3, lettera* b), *numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto».*

Riferimenti normativi:

Comma 1 - L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», è il seguente:

«3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale».

Comma 1-bis - L'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

(Omissis);

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;».

Comma 1-ter - L'art. 3, comma 3, lettera *b)*, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

(Omissis);

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

(Omissis);

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un *quarto* delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;».

Art. 2.

Rilascio delle concessioni

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

1-*bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria».*

1-*ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attività non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.*

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo *1, lettera* f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il *venti* per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale *e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4*». Qualora entro il 31 gennaio 2001 *non vi siano* soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni *adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera* c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249.* Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di *quattro* regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. *Chi ottiene* una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. *I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.*

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire *un milione* per bacino provinciale ed a lire *cinquecentomila* per concessione a carattere comunitario. *Qualora il medesimo soggetto presenti* più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. *Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.*

6. *Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazione*

della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Riferimenti normativi:

Comma 1 - L'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

(Omissis);

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;».

— L'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

(Omissis);

c) il consiglio:

(Omissis).

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;».

Comma 1-bis. - L'art. 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».

— L'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'art 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Comma 1-ter - L'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *d)*. L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti».

Comma 2 - L'art. 1, lettera *f)*, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni). — (Omissis)*;

f) "emittente a carattere comunitario": emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione rico-

nosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:

1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;».

Comma 3 - Per l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, si veda in nota al comma 1.

Comma 6 - Per il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, si veda in nota al comma 1.

— L'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata», è il seguente:

«14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione».

— L'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata».

Comma 7-bis. — Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione».

— Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».

— L'art. 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A0477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata «Casa della letizia», in Tempio Pausania

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata «Casa della Letizia», con sede in Tempio Pausania (Sassari).

00A0449

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della «Congregazione della Madre del Carmelo», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura della «Congregazione della Madre del Carmelo», con sede in Roma.

00A0450

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di «S. Michele Arcangelo», in Milano

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999, la parrocchia di «S. Michele Arcangelo», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «S. Michele Arcangelo in Precotto», sempre con sede in Milano.

00A0451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 dicembre 1999 il dott. Roberto Sparano è stato nominato Commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione del dr. Vittorio Marone, che non ha accettato l'incarico.

00A0433

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0093
Yen giapponese	106,42
Dracma greca	330,70
Corona danese	7,4439
Corona svedese	8,5705
Sterlina	0,61740
Corona norvegese	8,1065
Corona ceca	35,978
Lira cipriota	0,57683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,94
Zloty polacco	4,1217
Tallero sloveno	199,9935
Franco svizzero	1,6131
Dollaro canadese	1,4626
Dollaro australiano	1,5222
Dollaro neozelandese	1,9545
Rand sudafricano	6,1370

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0478

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo agli interventi in materia di edizioni nazionali e comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali.

Si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 151 del 14 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 28 settembre 1998, per la presentazione delle domande concernenti edizioni nazionali e comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali (leggi n. 420/1997 e n. 237/1999), con scadenza 30 marzo 2000.

Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216289-295.

00A0448

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo», emanato dal Secondo ateneo di Napoli con decreto rettorale n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che, con decreto rettorale n. 4165 del 23 dicembre 1999, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria del Secondo ateneo di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A «Analisi matematica».

Il profilo didattico-scientifico richiesto è il seguente:

profilo didattico: il candidato dovrà avere esperienza sulla didattica dei corsi di analisi matematica I e II rivolti agli allievi dei corsi di laurea in ingegneria;

profilo scientifico: il candidato dovrà attestare di essere stato impegnato scientificamente sulle disequazioni variazionali ellittiche e di evoluzione e sui fenomeni di blow-up per disequazioni iperboliche non lineari.

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari che si trovino da almeno tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'Università di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, direttamente al preside della facoltà di ingegneria [via Roma n. 29, Real casa dell'Annunziata - Aversa (Caserta)], unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche, e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

00A0434

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 1999 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Novara e Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 3 dicembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 51, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla prima riga dove è scritto: «piogge alluvionali del 18 *agosto* 1999, provvidenze ...», leggasi: «piogge alluvionali del 18 *settembre* 1999, provvidenze...».

00A0452

Comunicato relativo all'estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 384 del 23 novembre 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Clinomel"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1999).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 65, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla quarta riga, dove è scritto: «Specialità medicinale: *CLIMONEL.*», leggasi: «Specialità medicinale: *CLINOMEL.*».

00A0453

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Perugia 5 ottobre 1999 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università».(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1999)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pagina 57, seconda colonna, nel dispositivo, alla lettera a), Art. 28, comma 1, lettera b), dove è scritto: «da una rappresentanza di *ricercatori* pari a 1/3 ...», leggasi: «da una rappresentanza di *Ricercatori* pari a 1/3 ...»;

alla pagina 58, nella prima colonna, all'art. 23 (Consiglio di facoltà), al comma 2., dove è scritto: «Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei *ricercatori* ...», leggasi: «Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei *Ricercatori ...»;*

nella medesima colonna, all'art. 28 (Composizione dei consiglio di corso di studio), al comma 1., lettera b), dove è scritto: «da una rappresentanza di *ricercatori* pari a 1/3 ...», leggasi: «da una rappresentanza di *Ricercatori* pari a 1/3 ...»;

nella seconda colonna, l'art. 46, secondo periodo «Per gli organi dell'Ateneo vige il principio ...» valevole quale comma 2, deve leggersi: «*2.* Per gli organi dell''Ateneo vige il principio ...».

00A0479

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.